

## REGOLAMENTO (CEE) N. 852/81 DEL CONSIGLIO

del 1° aprile 1981

che fissa, per la campagna lattiera 1981/1982, i prezzi d'entrata di taluni prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i prezzi d'entrata debbono essere fissati in modo che i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati si trovino ad un livello corrispondente al prezzo indicativo del latte, tenuto conto della protezione necessaria dell'industria di trasformazione della Comunità; che è pertanto opportuno fissare il prezzo d'entrata sulla base del prezzo indicativo del latte, tenendo conto della relazione che si intende stabilire tra il valore della materia grassa del latte e quella del latte scremato, nonché dei costi e delle rese uniformi per ciascuno dei prodotti lattiero-caseari di cui trattasi; che è opportuno tener conto di un importo forfettario, destinato a garantire una protezione sufficiente all'industria di trasformazione della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per la campagna lattiera 1981/1982, i prezzi d'entrata sono fissati come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° aprile 1981.

Prodotto pilota del gruppo di prodotti	ECU per 100 kg
1	42,71
2	152,26
3	234,96
4	92,02
5	119,39
6	350,48
7	346,01
8	279,03
9	459,33
10	309,17
11	276,67
12	85,07

2. I prodotti pilota di cui al paragrafo 1 sono quelli definiti dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 853/81<sup>(3)</sup>.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1981.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. BRAKS

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

(3) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale